

COMUNE DI RIVA LIGURE



PROVINCIA DI IM

Indirizzo: Via Nino Bixio, 15 – 18015 Riva Ligure

Telefono centralino: 0184/48.201

Web: www.comunedirivaligure.itPEC: protocollo.rivaligure@legalmail.it

DETERMINAZIONE N. 1342 DEL 27/11/2025 N. 179 DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI-PERSONALE

OGGETTO:

CONVENZIONE 2026 ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY INFORMATICA . IMPEGNO DI SPESA. – CIG B94276C481

l'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Demografici-Personale

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il decreto sindacale n. 23 del 11-06-2024, con il quale il Sindaco ha individuato il Dott. Massimo Papa quale *Responsabile dei Servizi Demografici/Gestione del personale*;

RITENUTA, quindi, la propria competenza in ordine all'adozione del provvedimento in oggetto;

RICHIAMATA la determina n. 19 del 06/12/2018, n. 1234 R.G., con la quale:

- è stata rilevata la necessità di adeguare il vecchio software in uso con un nuovo sistema informatico adatto alle esigenze dell'Ente ed in linea con la normativa specifica degli Enti Locali per la rilevazione delle presenze del personale ed altre funzioni specifiche;
- è stata affidata alla ditta *Halley Informatica s.r.l.*, titolare di P.Iva 00384350435, con sede legale in Via Circonvallazione n. 131, 62024 - MATELICA (MC), individuata tra gli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico della Consip, la fornitura dei servizi di avviamento e formazione all'utilizzo di nuovi software;

CONSIDERATA la necessità di assistenza all'utilizzo/manutenzione nonché di aggiornamento alle nuove esigenze normative, del software *Halley* di gestione del personale, in dotazione all'Ente;

RICHIAMATO l' art.1, comma 450, L. 296/2006 che prevede: «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

Vista la disciplina, per gli acquisti informatici e di connettività, contenuta nell'art. 1, co. 512 della L. 208/2015, che stabilisce «Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti»;

RICHIAMATI:

- l'art. 10, comma 3, D.lgs. 36/2023, che recita: «Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese»;

- l'art. 48 del D.lgs. 36/2023 che recita: «1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.»;

- l'art. 50 del D.lgs. 36/2023 rubricato *Procedure per l'affidamento*;

VISTI:

- l'art. 1 del D.lgs. 36/2023 che recita: «1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.»;

- l'art. 7, comma 2, del D.lgs. 36/2023 che recita: «2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui

danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.»;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 50, comma 1 lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016, che recita: «1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;»;

VISTO l'art. 17, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023: «1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.»;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, che:

- il *fine* che si intende perseguire è quello di aggiornare/mantenere il software in uso del Servizio Personale, adeguandolo alle normative vigenti;

- l'*oggetto* del contratto è la sottoscrizione di una convenzione per assistenza software;

- la *modalità di scelta del contraente* è quella dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 6, 50/2016, scelto sul mercato elettronico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. bbbb, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, dovendo provvedere all'aggiornamento nonché alla manutenzione del software *Halley* di gestione del personale, di ricorrere, ai sensi dell'art. 1, co. 512 della L. 208/2015, al *Mercato elettronico*, sulla cui piattaforma *MEPA* è risultata essere presente una *Convenzione per l'anno 2026 di assistenza-software*, proposta da *HALLEY Informatica s.r.l.*, con sede in Via Circonvallazione 131, cap 62024 - Matelica (MC), società titolare di Partita IVA 00384350435, il cui importo risulta essere Euro 1.684,82 (Iva compresa), riguardante assistenza-software compatibile con il programma in uso dall'Ente;

RITENUTO, pertanto, di acquistare il prodotto *convenzione assistenza-software* proposta da *HALLEY Informatica s.r.l.*;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta i limiti di spesa previsti dall'art.1, comma 515 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

PRESO ATTO che la spesa complessiva risulta al di sotto della soglia prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO, pertanto di:

- impegnare, ai sensi dell'art. 183 TUEL, la somma di Euro 1.684,82 (Iva compresa), per l'anno 2026;

- imputare contabilmente all'esercizio 2026, ai sensi del punto 2 del principio contabile applicato della *competenza finanziaria* di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la somma di Euro 1.684,82 (Iva compresa);

DATO ATTO che la L. 136/2010, in particolare, per il rispetto della *tracciabilità dei flussi finanziari*, prevede:

- l'utilizzo di un Conto Corrente Bancario dedicato;
- il bonifico bancario quale esclusivo strumento di pagamento;
- il CIG riportato in causale al bonifico;

PRESO ATTO dell'art. 183, co. 8, TUEL, pertanto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla L. 102/2009, è stata accertata la *compatibilità del programma dei pagamenti*:

- agli stanziamenti finanziari di bilancio;
- alle regole della finanza pubblica;

CONSIDERATO l'art. 2 del DPR 62/2013 riguardante il rispetto, da parte dell'impresa appaltante, del *Codice di Comportamento dei dipendenti* del Comune di Riva Ligure, sia da parte del titolare che dei dipendenti;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 11-03-2025 di approvazione del BILANCIO 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 11-03-2025 di approvazione del PEG 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 26-02-2025 di approvazione del PIAO 2025/2027;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli articoli:

- n. 107 *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
- n. 109 *Conferimento di funzioni dirigenziali*;
- n. 147 bis *Controllo di regolarità amministrativa e contabile*;
- n. 183 *Impegno di spesa*;
- n. 184 *Liquidazione della spesa*;

VISTI:

- il *Regolamento dell'ordinamento uffici e servizi*;
- lo *Statuto Comunale*;
- il *Regolamento comunale di contabilità*;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'acquisto del prodotto *Convenzione assistenza software* anno 2026, per i motivi espressi in premessa, presente sulla piattaforma informatica per gli acquisti PA, proposto dall'impresa:

HALLEY INFORMATICA S.R.L.

Sede legale in Via Circonvallazione 131 - cap 62024 Matelica (MC)

Partita IVA 00384350435

DI IMPEGNARE, a tal fine, l'importo di Euro 1.684,82 (Iva compresa), a favore della su-indicata società;

DI IMPUTARE, l'importo complessivo di Euro 1.684,82 (Iva compresa), per l'anno 2026, nel seguente modo:

Bilancio		Imponibile Iva	SIOPE	CIG
Missione	01	imponibile		
Programma	10	1.381,00		
Titolo	1	Iva		
Macroaggregato	103	303,82	U.1.03.02.19.001	B94276C481
Capitolo	1020	Totale		
Articolo	2	1.684,82		

DI DATO ATTO che:

